

# Necessario l'esercizio di un potere di fatto sul bene per il sequestro

La Cassazione ha esaminato l'ipotesi del vincolo preventivo di un immobile conferito in un fondo patrimoniale familiare

/ Stefano COMELLINI

La "disponibilità" di un bene, ai fini del suo sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in ambito penaltributario ([art. 12-bis](#) del DLgs. n. 74/2000), se pure non solo riferibile alla formale titolarità del medesimo, deve comunque estrinsecarsi in un **potere di fatto** il cui contenuto può ricondursi alla nozione civilistica di possesso, inteso come relazione materiale che il soggetto ha con la cosa e che si realizza con l'esercizio di autonomi poteri corrispondenti al diritto di proprietà. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. [7610](#) depositata ieri e relativa alla particolare ipotesi del vincolo preventivo di un immobile conferito in un fondo patrimoniale familiare.

Il ricorso veniva presentato dalla moglie di un imputato, condannato in primo grado per reati tributari, in qualità di terza interessata al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente della quota del 50% di un **immobile**, conferito in un **fondo familiare**, che lei dichiarava essere di sua esclusiva proprietà.

Per i giudici di merito, infatti, l'immobile gravato dal vincolo preventivo era nella **disponibilità** anche dell'imputato (e marito della ricorrente) perché – pur se acquistato anteriormente all'adozione del provvedimento cautelare esclusivamente dal coniuge in regime di separazione personale dei beni – era stato subito dopo conferito in un fondo patrimoniale. Proprio per questa opzione, si era quindi ritenuto che l'imputato potesse disporre del bene congiuntamente con la formale titolare di esso, amministrandolo anche disgiuntamente dalla moglie e godendone i frutti destinati alla soddisfazione dei comuni bisogni familiari.

In verità, il tema dell'assoggettabilità del bene conferito nel fondo al sequestro penale ha più volte interessato la giurisprudenza che, con costante rigidità, si è orientata, ad esempio, per la **legittimità** del **vincolo** di un immobile appartenente all'imputato, sebbene incluso nel fondo patrimoniale e assegnato alla moglie separata e ai figli, in quanto il mero vincolo di destinazione non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti (Cass. n. [23621/2020](#)).

Nel caso di specie, tuttavia, a differenza di altre pronunce sulla comproprietà dell'immobile conferito tra imputato e terzo estraneo alla contestazione penale (Cass. n. [40362/2016](#)), la Corte ha considerato la decisiva rilevanza dell'**esclusiva titolarità** del bene in capo a quest'ultimo, così da concludere per l'annullamento del provvedimento di sequestro. In particolare, la Cassazione ha evidenziato che l'immobile vincolato era stato acquistato dalla sola ricorrente, **senza** che potes-

sero configurarsi ipotesi di **interposizione** fittizia o reale della stessa, e destinato dalla proprietaria alla costituzione di un fondo patrimoniale a favore dei bisogni della famiglia. Inoltre, in deroga all'[art. 168](#) comma 1 c.c., la titolarità del bene costituente il patrimonio del fondo era rimasta in capo alla sola ricorrente.

Peraltro, la sola circostanza che l'imputato potrebbe, con il consenso della moglie, alienare o comunque costituire vincoli sul bene, agendo quale comproprietario di fatto, **non** può ricondursi a un'**effettiva disponibilità** del bene. Questo, sia perché la presenza, nel caso in esame, di figli minori impone l'autorizzazione del giudice tutelare per l'alienazione del bene, sia perché la titolarità esclusiva del bene in capo alla moglie impedisce altrui atti dispositivi. L'altro coniuge – imputato non proprietario – potrà, eventualmente, solo opporsi o, in caso di accordo, non opporsi alla cessione immobiliare che derivi dall'iniziativa del titolare del bene. Facoltà di opposizione che non integra, per la Corte, i poteri riferibili alla nozione di "disponibilità" che consente il sequestro preventivo, anche se il bene è apparentemente nella titolarità di un soggetto diverso da quello nei confronti del quale il sequestro è diretto.

Parimente irrilevante per la Cassazione è la circostanza che l'imputato, in quanto membro della famiglia per la soddisfazione dei cui bisogni il fondo è stato costituito, possa godere dei frutti dei beni che costituiscono il patrimonio dello stesso. Si tratta, infatti, di un istituto che, in linea con principi di rilevanza costituzionale, considera e tutela la **famiglia** quale struttura sociale dotata di **autonoma rilevanza**, le cui esigenze economiche trascendono le posizioni dei singoli soggetti che la compongono.

La pronuncia, fatta salva la specificità del riferimento al fondo familiare, si colloca in linea con precedenti arresti (Cass. n. [34602/2021](#)), evidenziando che il concetto di "disponibilità" di un bene, ai fini del suo sequestro preventivo, deve riferirsi a una relazione del prevenuto con il bene connotata dall'esercizio dei **poteri di fatto** corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, quindi, con la signoria di fatto sulla *res* indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso nelle definizioni che ne dà l'[art. 1140](#) c.c. (Cass. n. [22153/2013](#)). Non è necessario che i beni siano nella titolarità dell'indagato o condannato, essendo necessario e sufficiente che egli abbia un potere di fatto – escluso nel caso di specie – sui beni e quindi la disponibilità degli stessi.